



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DE CARLO e ZEDDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2024**

Disposizioni in materia di valorizzazione della transumanza e dell'alpeggio

ONOREVOLI SENATORI. – Nell'anno 2019 il Comitato del Patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, la comunicazione e l'informazione (UNESCO) ha proclamato la transumanza « patrimonio culturale dell'umanità ». Si tratta di un riconoscimento prezioso per la nostra Nazione, che consegna così alle generazioni future il valore universale e inestimabile di pratiche e consuetudini millenarie che rappresentano modelli più sostenibili di coesistenza tra uomo, animali ed ecosistemi. Pratiche sociali che si sono consolidate grazie a sistemi pastorali di migrazione e spostamento stagionali del bestiame, la transumanza e l'alpeggio, che hanno profondamente segnato la nostra storia di italiani. Comunità di allevatori che percorrono gli alpeggi per raggiungere le quote o le zone di pascolo con climi più favorevoli, che conservano tradizioni, usanze e pratiche genuinamente legate al passato, ma anche metodi di selezione e di allevamento quanto mai innovativi nell'era della transizione ecologica, e che contribuiscono in maniera determinante alla conservazione della biodiversità, oltre che svolgere una funzione imprescindibile di presidio del territorio contro lo spopolamento e l'abbandono delle aree rurali, e a sorveglianza dell'assetto idrogeologico del territorio. Protagonisti di questa eccellenza della nostra tradizione culturale sono certamente anche i territori che conferiscono specificità e unicità alle relazioni umane e con l'ambiente. Al fine di valorizzare questi sistemi di allevamento nella loro dimensione sociale e culturale, oltre che economica, il presente disegno di legge inter-

viene a integrare la previsione normativa introdotta dall'articolo 38 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, volto a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e le altre pratiche tradizionali locali. In particolare, il disegno di legge inserisce un comma all'articolo 38 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, prevedendo il sostegno a iniziative dei comuni finalizzate alla valorizzazione della transumanza e degli alpeggi e della loro gestione produttiva, e a promuoverne la multifunzionalità, come sistemi di allevamento estensivo fortemente identitari, anche attraverso iniziative volte a diffonderne l'importanza per il presidio del territorio e per la conservazione della biodiversità, della cultura e delle tradizioni di montagna. Con il decreto interministeriale previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo 38 sono stabiliti l'impiego delle risorse, i criteri e le modalità di attuazione delle suddette iniziative. Viene inoltre disposto un incremento finanziario del fondo di 1 milione di euro per l'anno 2025, riservato alla realizzazione di tali progetti. Si tratta di una previsione normativa indispensabile a diffondere l'importanza delle pratiche di allevamento transumante e dell'alpeggio in quanto sistemi in grado di modellare le relazioni tra persone, animali ed ecosistemi, che risultano particolarmente utili e preziosi anche alla

luce dei cambiamenti climatici in atto. I pastori transumanti sviluppano una conoscenza approfondita dell'ambiente, dell'equilibrio ecologico e dei pericoli naturali, oltre che competenze speciali relative a tutte le produzioni agroalimentari coinvolte. Appare pertanto meritevole di sostenere ogni iniziativa volta a permettere la conoscenza di questa antica storia di testimonianza di un rapporto armonico tra l'uomo e la natura, tramandata con l'esperienza collettiva, anche grazie alla condivisione di cibo e la celebrazione di rituali. È infatti soltanto grazie alla pratica

quotidiana che i pastori trasmettono le loro conoscenze alle giovani generazioni, mantenendo viva e possibile la tradizione nonostante le difficoltà. Se un tempo le buone condizioni fisiche degli animali garantivano adeguati riscontri alle fatiche degli allevatori, oggi pesano le problematiche derivanti dagli elevati costi degli affitti per gli alpeggi, le condizioni di accesso ai pascoli, sui quali stiamo tuttavia intervenendo, i danni dei predatori e la volatilità dei prezzi che non compensano i ricavi derivanti da limitate produzioni di formaggi di alta qualità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di diffondere la conoscenza dell'importanza dell'alpeggio e della transumanza, inserita nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, la comunicazione e l'informazione (UNESCO), quali antichi sistemi pastorali di migrazione stagionale del bestiame, e di sostenere progetti volti a promuovere la conoscenza degli aspetti sociali di pratiche di allevamento millenarie, all'articolo 38 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis*. Il fondo di cui al comma 1 è altresì destinato a sostenere progetti finalizzati alla valorizzazione della transumanza, degli alpeggi e della loro gestione produttiva, e a promuovere la multifunzionalità, come sistemi di allevamento estensivo fortemente identitari, anche attraverso iniziative volte a diffonderne l'importanza per il presidio del territorio e per la conservazione della biodiversità, della cultura e delle tradizioni di montagna. Con decreto di cui al comma 2 il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste stabilisce altresì l'impiego delle risorse, i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 »;

b) al comma 3 le parole: « pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » sono sostituite con le seguenti: « pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 2 milioni di euro per l'anno 2025 ».